SOCIETÁ UNIACQUE SPA

PROVINCIA DI BERGAMO

Tel. 035 3070712 Fax 035 3070110 @mail cisc@uniacque.bg.it

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO DI INDIRIZZO 14 LUGLIO 2023 ORE 18:00

Partecipano alla riunione, in presenza o sulla piattaforma gotomeeting al link https://meet.goto.com/657073925 i Signori:

Р	Luca SIGNORELLI	Presidente	Vicesindaco Mornico al Serio
AG	Manuel PREDA	Componente	Delegato Ubiale Clanezzo
GTM	Stefano FOGLIENI	Componente	Delegato Onore
GTM	Valter GROSSI	Componente	Delegato Bergamo
GTM	Manuel ROTA	Componente	Delegato Almenno S. Bartolomeo
GTM	Renato TOTIS	Vicepresidente	Delegato Casazza
GTM	Carlo PREVITALI	Componente	Delegato Presezzo
GTM	Matteo Francesco LEBBOLO	Componente	Sindaco Torre de' Roveri
GTM	Filippo SERVALLI	Componente	Delegato Ranica
GTM	Marzio ZIRAFA	Componente	Delegato Ponte San Pietro
AG	Marco SUARDI	Componente	Delegato Azzano San Paolo

AG = Assente Giustificato GTM = Gotomeeting

La riunione, regolarmente convocata mediante e-mail in data 13 luglio 2023 ha il seguente ordine del giorno:

- 1. Approvazione del verbale della seduta precedente;
- 2. Informativa circa la procedura di selezione del Direttore Generale e attribuzione della provvisoria copertura del ruolo di direttore generale, con relativa attribuzione di deleghe, ai sensi dell'art. 25.4 dello Statuto all'Amministratore Delegato;
- 3. Varie ed eventuali.

SOCIETÁ UNIACQUE SPA

PROVINCIA DI BERGAMO

Tel. 035 3070712 Fax 035 3070110 @mail cisc@uniacque.bg.it

Constatata l'identità dei presenti, la loro possibilità di intervenire, la regolarità della convocazione e la validità della seduta, il sig. Luca Signorelli, presidente, con il consenso del Comitato nomina il sig. Carlo G. Locati segretario verbalizzante e quindi passa all'esame dei punti dell'ordine del giorno.

Locati segretario verbalizzante e quindi passa all'esame dei punti dell'ordine del giorno.
Il Presidente ammette in seduta, con il benestare dei componenti del Comitato, il sig. Pierangelo Bertocchi, amministratore delegato, e il Presidente del CdA dott. Luca Serughetti che partecipa da
remoto.
0
1. Approvazione del verbale della seduta precedente.
Il sig. Signorelli chiede se il verbale della seduta del 26 giugno 2023 sia conforme con quanto discusso. Il Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo, astenuti i sigg. Lebbolo e Servalli in quanto non presenti alla seduta precedente,
DELIBERA
 Di approvare il verbale della seduta del 26 giugno 2023, ritenendone i contenuti conformi a quanto discusso in seduta.
OOOO
a 15 m the transfer di calcione del Direttore Conorde e attriburione

2. Informativa circa la procedura di selezione del Direttore Generale e attribuzione della provvisoria copertura del ruolo di direttore generale, con relativa attribuzione di deleghe, ai sensi dell'art. 25.4 dello Statuto all'Amministratore Delegato.

Il presidente Signorelli introduce il punto all'ordine del giorno e comunica ai componenti che ai sensi del vigente Statuto, nello specifico ai sensi dell'art. 25.2, il Consiglio di Amministrazione può nominare e revocare un direttore generale, direttori, procuratori speciali e mandatari in genere per specifici atti o categorie di atti, determinandone i poteri e gli emolumenti, previo parere vincolante del Comitato di indirizzo strategico e di controllo. Invita di seguito il sig. Locati, direttore dell'area Affari Generali, a voler relazionare in merito alle attività da svolgere ed il quadro giuridico in cui muoversi.

Il sig. Locati spiega ai componenti del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo come le dimissioni dell'ing. Stefano Sebastio abbiano dato avvio ad una serie di attività, in parte già realizzate ed ad altre da realizzarsi, per poter procedere alla copertura del ruolo e garantire la piena funzionalità dell'Azienda. Ricorda che il Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo nella seduta del 22 maggio scorso aveva già dato l'assenso all'avvio della selezione pubblica per l'individuazione del nuovo soggetto che ricoprirà di Direttore Generale il ruolo una volta espletate le procedure in questione. Informa che nelle more dell'individuazione del nuovo titolare della funzione di Direttore Generale, individuato come da

SOCIETÁ UNIACQUE SPA

PROVINCIA DI BERGAMO

Tel. 035 3070712 Fax 035 3070110 @mail cisc@uniacque.bg.it

normativa e da statuto con pubblica selezione, le funzioni che, sempre per statuto, sono attribuite alla figura del Direttore Generale restano, se non delegate, in capo all'intero Consiglio di Amministrazione, anche quelle che possono potenzialmente generare una responsabilità di natura penale. A tal fine la proposta presentata al Consiglio di Amministrazione è stata quella di perimetrare sull'Amministratore Delegato tali funzioni delegandole con specifico atto, noto che, ai sensi del d.lgs 175/2016, ad un solo consigliere possono essere delegate funzioni gestionali e che la figura che può assumere le deleghe in questione, ai sensi dall'art. 25.4 dello statuto è il Direttore Generale. Pertanto al consigliere delegato Bertocchi andrebbero attribuite le deleghe gestionali previste dallo statuto e, di conseguenza, in coerenza con lo stesso, nominato provvisoriamente Direttore Generale. Informa il Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo che sono state effettuate verifiche in merito alla compatibilità del ruolo di Direttore Generale con quello di consigliere di amministrazione e che Anac con proprio provvedimento motivato (delibera n. 1005 del 11/10/2017) aveva da tempo definitivamente attestato la compatibilità del ruolo di Direttore Generale attribuito a consigliere delegato di società pubblica. Di seguito, prosegue Locati, da atto delle verifiche circa la possibilità di remunerare la nuova funzione con la retribuzione di Direttore Generale, stante le maggiori e più complesse deleghe attribuibili e delle conferme ottenute dalla lettura della relazione della Corte dei Conti sezione Lazio del 30 marzo 2021 che prendeva atto senza rilievi della maggior remunerazione attribuita al consigliere delegato di Atac in quanto allo stesso era stato attribuito anche il ruolo di Direttore Generale, nuova retribuzione che ovviamente deve assorbire quella percepita come consigliere con deleghe, nel rispetto del principio generale di non duplicazione del costo delle indennità sulla finanza pubblica.

Commenta che al Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo compete ora approvare eventualmente questa linea di indirizzo per consentire agli uffici di adottare le fasi successive di deposito delle procure.

Interviene il presidente Signorelli che riassume la situazione e informa che non compete al Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo definire i compensi.

Prende la parola il dott. Totis manifestando il proprio parere favorevole alla proposta per le motivazioni esposte.

Il dott. Servalli comunica anch'egli il proprio parere favorevole invitando, quando ve ne sarà la circostanza, a voler accorciare o non duplicare la struttura di *governance* della Società.

Il Presidente invita l'Amministratore Delegato a voler aggiornare circa le tempistiche della procedura della selezione pubblica per l'individuazione del Direttore Generale.

Il sig. Bertocchi, su invito del presidente, illustra lo stato dell'arte della selezione informando che la graduatoria di 20 soggetti è stata prodotta dalla società di reclutamento ed approvata dal Consiglio di Amministrazione lo scorso 5 luglio; tale graduatoria contiene i nominativi dei cinque candidati tra i quali il Consiglio di Amministrazione a proprio insindacabile giudizio individuerà il Direttore Generale. I cinque sono stati già visti ed ascoltati dal Consiglio di Amministrazione che ora dovrà effettuare la scelta definitiva per consentire la piena funzionalità dell'azienda.

Interviene anche il presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. Luca Serughetti, commentando come il Consiglio di Amministrazione abbia realizzato in tempi molto brevi tutte le fasi di selezione arrivando all'analisi dei componenti della short list, noto comunque che i reali tempi di ingresso nella Società potrebbero non essere brevissimi.

SOCIETÁ UNIACQUE SPA

PROVINCIA DI BERGAMO

Tel. 035 3070712 Fax 035 3070110 @mail cisc@uniacque.bg.it

Al termine della seduta, dopo l'ampia analisi e discussione, il Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo unanime

DELIBERA

 di approvare la attribuendo allo stesso l completamento delle fas pubblica selezione. 	e deleghe tutte p		dello Statuto	sociale, nelle	more del
O		0	O	0	
Nulla da discutere.	•				
0	O	O	O	O	
Alle ore 18.30 non avendo	o altro da discuter	e la seduta viene sciol	ta.		
				1	,*

IL PRESIDENTE

Luca Signorelli

IL VERBALIZZANTE



Il Consiglio di Amministrazione

- preso atto della comunicazione delle dimissioni dell'ing. Stefano Sebastio, ricevuta al protocollo aziendale n. 13766/23 in data 7 giugno 2023, con efficacia dal 9 luglio 2023;
- evidenziato che, avendo avuto informativa preventiva dallo stesso, in servizio presso Uniacque S.p.A. nel ruolo di direttore generale in carica a tempo determinato, in data 01 giugno 2023 è stata avviata la procedura selettiva con l'ausilio di società di reclutamento specializzata;
- preso atto che il direttore generale, ai sensi dell' art. 25.4 dello statuto sociale vigente, è titolare di specifiche deleghe e, che dal giorno 8 luglio 2023, se non diversamente affidate queste saranno integralmente poste in capo ai membri del consiglio di amministrazione;
- ritenuto che al fine di una migliore ed efficace gestione aziendale di attribuire tali deleghe, con specifica procura notarile ricettizia, all'amministratore delegato sig. Pierangelo Bertocchi, sino a revoca e riconoscendo un corrispettivo correlato, che pertanto assume il ruolo di Direttore Generale;
- sentito il parere favorevole del Presidente del collegio sindacale e dello stesso Amministratore Delegato sig. Bertocchi;

DELIBERA

- 1. di revocare la procura conferita all'ing. Stefano Sebastio, con atto autenticato in data 19 gennaio 2021 n. 10316/5773 di repertorio notaio dott. Angelo Bigoni;
- 2. di conferire al sig. Pierangelo Bertocchi nato a Milano il 13 luglio 1963, domiciliato per l'incarico presso la sede della società, l'incarico di Direttore Generale, attribuendogli pieni poteri di rappresentanza previsti da Statuto sino a revoca per il compimento dei seguenti compiti ed obblighi:
 - a. Datore di Lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 s.m.i, come previsto dall'art. 25.4, lett.
 a) dello Statuto, svolgendo tutte le attività necessarie a dare attuazione agli obblighi in tema di sicurezza e salute dei lavoratori, in particolare:
 - l'obbligo di garantire l'adempimento delle leggi vigenti tempo per tempo in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, come - a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo - il D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, ivi incluse le norme regionali, amministrative e regolamentari applicabili al settore produttivo nel quale opera la società;
 - i più ampi e illimitati poteri organizzativi, decisionali e di spesa connessi al ruolo di datore di lavoro, da esercitarsi in conformità alle procedure interne aziendali vigenti tempo per tempo e, in generale, i poteri di predisporre e adottare qualsivoglia misura e/o azione dovesse ritenere opportuna secondo valutazioni esclusivamente al medesimo rimesse al fine di perseguire l'obiettivo di garantire la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, e quindi il rispetto di tutte, nessuna esclusa, le disposizioni normative vigenti in materia;
 - la facoltà di delegare a terzi, conferendo loro i relativi poteri, qualora lo ritenesse





- opportuno, nei limiti e alle condizioni previste dalla legge, l'adempimento degli obblighi su di lui incombenti in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, in qualità di datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008. Tale delega non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte dei delegati delle funzioni trasferite, fermo dunque il disposto dell'art. 17 del D.Lgs. 81/2008;
- l'esercizio del potere di spesa illimitato e, in ogni caso, in deroga a qualsivoglia procedura interna aziendale vigente tempo per tempo nelle ipotesi in cui dovessero verificarsi casi di urgenza/emergenza che richiedano un intervento immediato e non diversamente procrastinabile, secondo valutazioni rimesse esclusivamente al datore di lavoro al fine di salvaguardare l'incolumità dei lavoratori, delle persone, e delle cose. Ai suddetti fini il datore di lavoro è espressamente autorizzato ad attribuire analogo potere ai soggetti delegati, con autorizzazione del predetto potere nei riguardi dei delegati con mantenimento degli obblighi di informazione e comunicazione a posteriori sull'operato svolto dai predetti soggetti nei casi di urgenza/emergenza in conformità a quanto previsto dalle procedure interne aziendali;
- b. Responsabile Ambientale, come previsto dall'art. 25.4, lett. b) dello Statuto, svolgendo tutte le attività necessarie a dare attuazione agli obblighi in materia ambientale, in particolare:
 - l'obbligo di garantire l'adempimento delle leggi vigenti tempo per tempo in materia di tutela ambientale, come a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo il D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, ivi incluse le norme regionali, amministrative e regolamentari applicabili al settore produttivo nel quale opera la società;
 - i più ampi e illimitati poteri organizzativi, decisionali e di spesa connessi al ruolo di soggetto garante della tutela ambientale, da esercitarsi in conformità alle procedure interne aziendali vigenti tempo per tempo e, in generale, i poteri di predisporre e adottare qualsivoglia misura e/o azione dovesse ritenere opportuna secondo valutazioni esclusivamente al medesimo rimesse al fine di perseguire l'obiettivo di garantire la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, e quindi il rispetto di tutte, nessuna esclusa, le disposizioni normative vigenti in materia;
 - la facoltà di delegare a terzi, conferendo loro i relativi poteri, qualora lo ritenesse opportuno, nei limiti e alle condizioni previste dalla legge, l'adempimento degli obblighi su di lui incombenti in materia di tutela dell'ambiente, in qualità di garante della tutela ambientale. Tale delega non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al garante della tutela ambientale in ordine al corretto espletamento da parte dei delegati delle funzioni trasferite;





- l'esercizio del potere di spesa illimitato e, in ogni caso, in deroga a qualsivoglia procedura interna aziendale vigente tempo per tempo nelle ipotesi in cui dovessero verificarsi casi di urgenza/emergenza che richiedano un intervento immediato e non diversamente procrastinabile, secondo valutazioni rimesse esclusivamente al garante della tutela ambientale al fine di salvaguardare l'incolumità dell'ambiente. Ai suddetti fini il garante della tutela ambientale è espressamente autorizzato ad attribuire analogo potere ai soggetti delegati, con autorizzazione del predetto potere nei riguardi dei delegati con mantenimento degli obblighi di informazione e comunicazione a posteriori sull'operato svolto dai predetti soggetti nei casi di urgenza/emergenza in conformità a quanto previsto dalle procedure interne aziendali;
- c. Responsabile dell'informativa al personale in sede di assunzione ai sensi D.Lgs. 152/1997 s.m.i., come previsto dall'art. 25.4, lett. b) dello Statuto, rilasciando al personale dipendente ogni dichiarazione e/o attestazione in merito al rapporto intrattenuto con la società;
- d. Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2002 s.m.i., come previsto dall'art. 25.4, lett. b) dello Statuto, organizzando e coordinando le funzioni aziendali per adempiere e attuare la normativa in materia di protezione dei dati personali, compreso il profilo della sicurezza dei medesimi; in particolare, al nominato procuratore viene attribuita completa autonomia decisionale per l'attuazione degli adempimenti in materia, ivi compresi i poteri di impartire disposizioni e dare istruzioni ai competenti uffici della società sulla base del regolamento UE 27 aprile 2016 n. 679;
- e. garantire la puntuale osservanza delle disposizioni ed il rispetto dei valori di parametri consentiti in materia di tutela e salvaguardia delle risorse idriche e in materia di qualità delle acque destinate al consumo umano, avvalendosi della struttura aziendale ed assumendo tutte le iniziative ed i provvedimenti a ciò utili e necessari, come previsto dall'art. 25.4, lett. c) dello Statuto;
- f. Nell'ambito dei poteri sopra conferiti, delegare le funzioni e/o i poteri che riterrà necessari per l'espletamento di dette funzioni ed incarichi affidati, anche nominando procuratori speciali (sia dipendenti della società che terzi) per determinati atti o categorie di atti, e conferendo e revocando, se del caso, il potere di rappresentare la società e determinando le modalità di esercizio di tale potere.
- 3. di conferire al sig. Pierangelo Bertocchi in qualità di Responsabile Appalti, Acquisti e Logistica ad interim, i seguenti ulteriori poteri:
 - a. garantire gli adempimenti previsti dalla vigente normativa e dai regolamenti aziendali in materia di appalti di beni, lavori e servizi;
 - b. sovraintendere lo svolgimento delle procedure di acquisizione di beni, lavori e servizi, sottoscrivere lettere di invito, richieste di offerta e di informazione in genere,





- richiedere documenti, provvedere alla presentazione e pubblicazione di bandi e avvisi per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, nei limiti di cui alle voci di costo indicate nel budget approvato, in linea con la vigente normativa e dai regolamenti aziendali in materia;
- c. curare le comunicazioni all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, all'Osservatorio Regionale e quelle previste dalla normativa vigente, ad eccezione degli adempimenti di competenza del direttore dell'esecuzione del contratto.
- d. nell'ambito dei poteri sopra conferiti, delegare le funzioni e/o i poteri che riterrà necessari per l'espletamento di dette funzioni ed incarichi affidati, anche nominando procuratori speciali (sia dipendenti della Società che terzi) per determinati atti o categorie di atti, e conferendo e revocando, se del caso, il potere di rappresentare la Società e determinando le modalità di esercizio di tale potere.
- 4. di attribuire allo stesso il compenso annuo previsto dagli stanziamenti di budget, anche in relazione al raggiungimento degli obbiettivi aziendali affidati, in proporzione ai giorni effettivi di svolgimento dell'incarico di Direttore Generale;
- 5. di dare mandato al direttore di Affari Generali di procedere all'attuazione di tutte le fasi gestionali e procedurali conseguenti al presente atto.



Delibera n. 1005 dell'11 ottobre 2017

concernente la presunta violazione delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013, in relazione al conferimento dell'incarico di Direttore Generale di Atac SpA.

Fasc. UVIF/4023/2017

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza dell'11 ottobre 2017;

visto l'articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui l'Autorità esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dal piano nazionale anticorruzione e dai piani di prevenzione della corruzione delle singole amministrazioni e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza;

visto l'art. 16 del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39, secondo cui l'Autorità nazionale anticorruzione vigila sul rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni di cui al citato decreto, in tema di inconferibilità e di incompatibilità degli incarichi, anche con l'esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi;

vista la relazione dell' Ufficio Vigilanza sull'imparzialità dei funzionari pubblici (UVIF)

Fatto.

Con nota acquisita al protocollo generale n. 102564 del 25 agosto 2017, è pervenuta all'Autorità una segnalazione in merito alla presunta violazione delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013, con particolare riferimento alla sussistenza di cause di incompatibilità tra l'incarico di Direttore Generale di Atac SpA e le cariche di Presidente e Amministratore Delegato della medesima società.

Al fine di acquisire ulteriori informazioni, l'Autorità, in data 28.08.2017, ha inviato la nota prot. n. 102879 indirizzata al RPCT di Atac SpA e, per conoscenza, al dott. P.S., chiedendo l'invio, entro il termine di 20 giorni, di una relazione dettagliata sulla vicenda, con particolare riferimento:

- a) alle verifiche compiute sull'avvenuto rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità o incompatibilità di cui al d.lgs. n. 39/2013;
- b) alla valutazione dei profili relativi ad eventuali situazioni di conflitti di interessi, anche potenziali.

E' stato contestualmente chiesto l'invio delle dichiarazioni di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità di cui allo stesso d.lgs. n. 39/2013.



In data 15.09.2017, con nota acquisita al protocollo dell'Autorità n. 107687, il RPCT di Atac ha comunicato che:

- con ordinanza del Sindaco di Roma n. 123 del 02.08.2017 sono stati nominati i componenti del CdA di Atac e che l'azionista unico di Atac, Roma Capitale, ha nominato l'ing. P.S. quale componente del CdA, designandolo altresì Presidente del CdA con deleghe gestionali;
- nella seduta del CdA di Atac del 10.08.2017 l'organo amministrativo della società ha riconosciuto i poteri attribuiti al Presidente esecutivo, provvedendo contestualmente a nominare l'ing. P.S. quale Direttore Generale di Atac, evidenziando il risparmio conseguibile dalla società in virtù della rinuncia dell'ing. P.S. ai compensi di Presidente e consigliere delegato, in ossequio al divieto di cumulo con la retribuzione di Direttore Generale prevista dall'art. 11 del d.lgs. n. 175/2016;
- nel corso della seduta del 10.08.2017 il CdA ha espressamente approfondito il tema della compatibilità fra la carica di Presidente e quella di Direttore Generale dell'Atac, arrivando alla conclusione che non vi sia incompatibilità tra le due cariche.

Il RPCT ha peraltro precisato che la durata del contratto di Direttore Generale dell'ing. P.S. è stata stabilita a tempo determinato per 36 mesi e che l'ing. P.S. ha provveduto a sottoscrivere la dichiarazione relativa all'insussistenza di cause di incompatibilità e inconferibilità, successivamente pubblicata sul sito istituzionale della società, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Si evidenzia tuttavia che il RPCT di Atac non ha fornito alcuna risposta in merito alla valutazione dei profili relativi ad eventuali situazioni di conflitti di interessi, anche potenziali, in capo all'ing. P.S., nonostante tali aspetti siano stati oggetto di specifica richiesta formulata dall'Autorità.

Diritto.

La fattispecie posta all'attenzione dell'Autorità riguarda un'ipotesi di presunta incompatibilità tra l'incarico di Direttore Generale di una società in controllo pubblico di livello locale e le cariche di Presidente e Amministratore Delegato della medesima società.

Incompatibilità ai sensi del d.lgs. n. 39/2013.

Atac SpA, società partecipata al 100% dal Comune di Roma, rientra fra gli enti di diritto privato in controllo pubblico, così come definiti dall'art. 1, lettera c) del d.lgs. n. 39/2013.

Relativamente alla valutazione dell'incompatibilità tra l'incarico di Direttore Generale di una società in controllo pubblico di livello locale e le cariche di Presidente e Amministratore Delegato della medesima società, l'art. 12 del d.lgs. n. 39/2013 prende in considerazione le sole ipotesi di incompatibilità tra "incarichi dirigenziali interni e esterni" e "cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali".

In base alle definizioni di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 39/2013:

per incarichi amministrativi di vertice (lettera i) si intendono gli incarichi di livello apicale, quali quelli di Segretario Generale, capo Dipartimento, Direttore Generale o posizioni assimilate nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico, conferiti a soggetti interni o esterni all'amministrazione o all'ente che conferisce l'incarico, che non comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione";



per incarichi dirigenziali interni (lettera j) si intendono gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque nominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a dirigenti o ad altri dipendenti, ivi comprese le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, appartenenti ai ruoli dell'amministrazione che conferisce l'incarico ovvero al ruolo di altra pubblica amministrazione";

per <u>incarichi dirigenziali esterni</u> (lettera k) si intendono gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque nominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a soggetti non muniti della qualifica di dirigente pubblico o comunque non dipendenti di pubbliche amministrazioni".

Dall'analisi delle suddette definizioni, si evince una distinzione operata dal legislatore fra incarichi amministrativi di vertice, tra cui viene espressamente indicato l'incarico di Direttore Generale, e gli incarichi dirigenziali interni ed esterni.

Ciò premesso, l'art. 12 del d.lgs. n. 39/2013 disciplina l'incompatibilità soltanto per gli incarichi dirigenziali interni ed esterni. Ne consegue che l'incompatibilità disciplinata dal suddetto articolo non trova applicazione con riferimento all'incarico di Direttore Generale, esplicitamente ricompreso dal legislatore nel novero degli incarichi amministrativi di vertice, trattati in modo differente rispetto agli incarichi dirigenziali.

Pertanto, in base al tenore letterale dell'art. 12, il caso in esame non rientra nelle fattispecie delineate dall'art. 12 del d.lgs. n. 39/2013, né si configurano violazioni delle altre disposizioni del medesimo decreto legislativo.

Precedenti orientamenti dell'Autorità.

Le conclusioni di cui sopra risultano in linea con gli orientamenti e le delibere Anac espresse nel corso del tempo, di seguito richiamati:

- a) Orientamento Anac n. 61 del 22.07.2014, in merito alla Società Atm SpA, partecipata al 100% dal Comune di Milano: "Non sussiste una causa di inconferibilità o di incompatibilità di cui al d.lgs. n. 39/2013 nel caso di conferimento ad un medesimo soggetto degli incarichi di Presidente del consiglio di amministrazione e di Direttore generale di un ente di diritto privato in controllo pubblico. Resta nella discrezionalità dell'ente ogni scelta in merito, tenuto conto, altresì, di eventuali profili problematici quali potenziali conflitti di interesse".
- b) Delibera n. 166 del 22.12.2015, in merito all'inconferibilità di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 39/2013 dell'incarico di direttore generale di una società partecipata al 51% dai comuni di una provincia. Nel corpo della delibera viene evidenziato che, ai fini dell'applicabilità dell'art. 3 del d.lgs. n. 39/2013, "per gli enti privati in controllo pubblico il legislatore delegato ha considerato solo i semplici incarichi dirigenziali esterni e interni (lett. c), lasciando, invece, esclusi quelli di vertice.

 Pertanto, pur dovendosi rilevare che questa impostazione non è del tutto conforme con la ratio della disciplina di cui al d.lgs. n. 39/2013, né con la legge delega n. 190/2012 che, in via generale, richiedeva l'applicazione del criterio della non conferibilità per coloro che sono stati condannati e con riferimento a tutti

l'applicazione del criterio della non conferibilità per coloro che sono stati condannati e con riferimento a tutti gli incarichi dirigenziali, di responsabilità amministrativa e di vertice sia nelle pubbliche amministrazioni che negli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico – deve concludersi che in base al tenore letterale dell'art. 3, per l'incarico in esame le disposizioni di cui all'art. 3 non trovano applicazione".



c) Delibera n. 1348 del 21.12.2016, in merito all'incompatibilità tra l'incarico ricoperto come consigliere di amministrazione e quello di direttore generale della società Milano Serravalle – Milano Tangenziale SpA, controllata al 100% dalla Regione Lombardia. Al fine di valutare se tale carica di consigliere di amministrazione sia compatibile con l'incarico di direttore generale della società è stato fatto riferimento agli artt. 11 e 13 del d.lgs. n. 39/2013.

Nel corpo della delibera viene evidenziato che l'art. 11 co. 2 del d.lgs. n. 39/2013, fa riferimento "ai soli incarichi amministrativi di vertice delle amministrazioni regionali e non di enti di diritto privato in controllo pubblico.

Quanto all'art. 13, co. 2 del d.lgs. n. 39/2013, tale norma di applica esclusivamente ai presidenti e agli amministratori delegati delle società in controllo pubblico di livello regionale e comunque non reca incompatibilità con l'incarico di direttore generale."

Valutazioni conclusive.

Nell'analisi che precede è stata evidenziata la mancata risposta del RPCT in merito alla valutazione dei profili relativi ad eventuali situazioni di conflitti di interessi, anche potenziali, in capo all'ing. P.S., nonostante tali aspetti siano stati oggetto di specifica richiesta dell'Autorità.

Tenuto conto che l'accertamento di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, rientra nelle competenze del RPCT, si ritiene di rimettere a lui la questione, per le verifiche e le valutazioni di competenza.

Tutto ciò premesso e considerato,

DELIBERA

- di archiviare la segnalazione, non sussistendo ipotesi di incompatibilità, ai sensi del d.lgs. n. 39/2013, per i motivi sopra enunciati;
- di sottoporre al RPCT di Atac SpA la valutazione dei profili relativi al rispetto della legge 6 novembre 2012, n. 190, in materia di conflitto di interessi, chiedendo di rendere noti gli esiti degli accertamenti svolti;
- di dare comunicazione della presente deliberazione al RPCT di Atac SpA e all'interessato.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio

Il Segretario, Maria Esposito

175/2016

Art. 11. Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico

- 1. Salvi gli ulteriori requisiti previsti dallo statuto, i componenti degli organi amministrativi e di controllo di società a controllo pubblico devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
- 2, L'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico.
- 3. L'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile. La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.
- 4. Nella scelta degli amministratori delle società a controllo pubblico, le amministrazioni assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, lo statuto prevede che la scelta degli amministratori da eleggere sia effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.
- 5. Quando la società a controllo pubblico sia costituita in forma di società a responsabilità limitata, non è consentito, in deroga all'articolo 2475, terzo comma, del codice civile, prevedere che l'amministrazione sia affidata, disgiuntamente o congiuntamente, a due o più soci.
- 6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, per le società a controllo pubblico sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle suddette società. Per le società controllate dalle regioni o dagli enti locali, il decreto di cui al primo periodo è adottato previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Per ciascuna fascia è determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale gli organi di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, che non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario. tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico. Le stesse società verificano il rispetto del limite massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo dei propri amministratori e dipendenti fissato con il suddetto decreto. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quelli previsti dal decreto di cui al presente comma. Il decreto stabilisce altresì i criteri di determinazione della parte variabile della remunerazione, commisurata ai risultati di bilancio raggiunti dalla società nel corso dell'esercizio precedente. In caso di risultati negativi attribuibili alla responsabilità dell'amministratore, la parte variabile non può essere corrisposta.
- 7. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6 restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166.
- 8. Gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza. Dall'applicazione del presente comma non possono derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli amministratori.

- 9. Gli statuti delle società a controllo pubblico prevedono altresì:
- a) l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea;
- b) l'esclusione della carica di vicepresidente o la previsione che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;
- c) il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali;
- d) il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.
- 10. E' comunque fatto divieto di corrispondere ai dirigenti delle società a controllo pubblico indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'articolo 2125 del codice civile.
- 11. Nelle società di cui amministrazioni pubbliche detengono il controllo indiretto, non è consentito nominare, nei consigli di amministrazione o di gestione, amministratori della società controllante, a meno che siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante o di favorire l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento.
- 12. Coloro che hanno un rapporto di lavoro con società a controllo pubblico e che sono al tempo stesso componenti degli organi di amministrazione della società con cui è instaurato il rapporto di lavoro, sono collocati in aspettativa non retribuita e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza, salvo che rinuncino ai compensi dovuti a qualunque titolo agli amministratori.
- 13. Le società a controllo pubblico limitano ai casi previsti dalla legge la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta. Per il caso di loro costituzione, non può comunque essere riconosciuta ai componenti di tali comitati alcuna remunerazione complessivamente superiore al 30 per cento del compenso deliberato per la carica di componente dell'organo amministrativo e comunque proporzionata alla qualificazione professionale e all'entità dell'impegno richiesto.
- 14. Restano ferme le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
- 15. Agli organi di amministrazione e controllo delle società in house si applica il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.
- 16. Nelle società a partecipazione pubblica ma non a controllo pubblico, l'amministrazione pubblica che sia titolare di una partecipazione pubblica superiore al dieci per cento del capitale propone agli organi societari l'introduzione di misure analoghe a quelle di cui ai commi 6 e 10.

PoloSimoni ug.

RELAZIONE DI DEFERIMENTO

1. Premessa normativa.

La diffusione dello strumento societario nel settore pubblico ha assunto, nel tempo, dimensioni considerevoli presentando ricorrenti criticità. Si pensi ai riflessi negativi sul bilancio del socio pubblico derivanti da gestioni societarie in perdita o all'elusione di regole pubblicistiche realizzate attraverso lo strumento societario; all'incertezza nei rapporti creditori/debitori reciproci che, spesse volte, connota il rapporto tra socio pubblico ed ente partecipato, non di rado fonte di contenzioso giurisdizionale.

Per ovviare alle richiamate criticità si sono susseguiti numerosi interventi da parte del legislatore che, a partire dalla legge finanziaria n. 244/2007, ha inteso limitare il numero delle partecipazioni pubbliche, contestualmente estendendo ad esse l'applicazione di norme e principi pubblicistici.

L'eccessiva stratificazione normativa che si è rapidamente formata ha trovato un assetto omogeneo nel "testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (TUSP) approvato con d.lgs. n. 175/2016 in vigore dal 23 settembre 2016, successivamente modificato e integrato con il correttivo di cui al d.lgs. n. 100/2017 e ulteriori interventi marginali.

Il quadro normativo di riferimento in materia di controlli della Corte dei conti sulle partecipazioni societarie pubbliche comprende, inoltre, l'art. 148-bis del TUEL, inserito dal decreto - legge n. 174/2012 che ha esteso a queste il controllo delle Sezioni regionali per la tutela degli equilibri di bilancio e la verifica della sana gestione finanziaria, prevendo un intervento di natura anche interdittiva in caso di accertamento di gravi irregolarità non spontaneamente rimosse dall'ente locale a seguito di delibera di accertamento.

Il medesimo D.L. n. 174/2012 ha inoltre realizzato un generale rafforzamento, tra l'altro, del sistema dei controlli interni, introducendo una specifica disciplina (art. 147-quater, TUEL) per le partecipazioni societarie pubbliche, prevedendo, al successivo art. 148 TUEL, un controllo esterno della Corte dei conti sul sistema dei controlli interni.

Coerentemente con il rinnovato assetto del controllo esterno del giudice contabile, realizzato nel 2012 a seguito della legge costituzionale n. 1, la successiva legge n. 161/2014 ha previsto che "(...) per valutare i riflessi sui conti delle pubbliche amministrazioni, la Corte dei

5.6. EUR S.p.a.

Come innanzi evidenziato, EUR S.p.a. è partecipata al 90% dal MEF e da Roma Capitale per il restante 10%.

Per le società partecipate dal MEF è prevista una normativa speciale sui tetti di spesa dell'organo amministrativo, richiamata dall'art. 11, comma 7, del TUSP, rappresentata dal D.M. 24.12.2013, n. 166 che stabilisce i limiti retributivi per il solo amministratore delegato.

Nel caso di specie, nel periodo 2015 – 2019 l'organo amministrativo di EUR S.p.a. ha assunto composizione collegiale, con <u>cinque componenti</u>. La delibera di nomina del CDA non risulta comunicata a questa Sezione regionale di controllo, per le valutazioni di competenza previste dall'art. 11, comma 3, TUSP.

Inoltre, con risposta istruttoria dell'11.1.2021, il Dipartimento partecipate di Roma Capitale ha riferito che EUR S.p.a. non ha loro comunicato i dati sul costo dell'organo amministrativo negli esercizi 2015 – 2019, richiesti con nota istruttoria del 16.11.2020.

Dalla documentazione acquisita d'ufficio, risultano i compensi rappresentati nel seguente prospetto:

EUR S.p.A. - compensi CDA

Anno 2019	Anno 2018	Anno 2017	Anno 2016	Anno 2015
346.640	346.679	387.000	325.000	325.000

Fonte: Deliberazioni dell'Assemblea capitolina sulla Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche di Roma Capitale (anni 2018/2020) e sulla Revisione straordinaria delle partecipazioni di Roma Capitale (anno 2017)

Tanto evidenziato, si invita il Comune socio ad attivarsi per una rinnovata valutazione degli elementi che, nel caso di specie, possano legittimare la deroga alla composizione monocratica dell'organo amministrativo, tenendo conto della finalità di riduzione della spesa pubblica prevista dall'art. 1, comma 2, del TUSP tra i criteri per la gestione delle partecipazioni societarie. Con riserva di successive verifiche.

6. ATAC S.p.a.

Il costo dell'organo amministrativo di questa società, interamente partecipata da Roma Capitale, risulta complessivamente conforme al limite di spesa prevista dall'art. 11, commi 6 e 7 TUSP nel periodo 2015 – 2019.

Si osserva in proposito che il prospetto dimostrativo del costo sostenuto nel 2013, trasmesso in sede istruttoria, evidenzia una spesa lorda di € 196.863,42 il cui 80% fornisce il limite di spesa di € 157.490,74 applicabile dal 2015.

Solo per quest'ultimo esercizio (2015) si registra uno sforamento del limite di spesa innanzi indicato, essendo stato sostenuto un costo complessivo di € 196.157,32, con conseguente sforamento di € 38.666,58 (non risultando applicata, per tale esercizio, alcuna riduzione sul costo storico 2013).

Il richiamato sforamento risulta tuttavia recuperato nei successivi esercizi in cui il costo dell'organo amministrativo si è mantenuto al di sotto del limite di spesa vigente, anche in ragione della facoltà, prevista dall'art. 11, comma 12, del TUSP, di utilizzare come amministratori soggetti legati ad ATAC da un rapporto di lavoro subordinato (il riferimento, in particolare, è al direttore generale, aspetto su cui ci si soffermerà nel prosieguo).

Nei successivi esercizi, il costo dell'organo amministrativo risulta il seguente:

- 2016: € 45.030,61, con conseguente recupero dello sforamento verificatosi nel 2015;
- 2017: € 99.098,27;
- 2018: € 55.269,00;
- 2019: € 33.161,40.

Negli esercizi 2016 – 2019 il limite di spesa per l'organo amministrativo risulta pertanto rispettato.

La composizione dell'organo amministrativo ha conosciuto molteplici oscillazioni nel periodo 2015 - 2019, passandosi da una composizione collegiale all'amministratore unico, per poi ripristinare un CDA e, da ultimo, tornare all'amministratore unico.

Nei casi di composizione collegiale, risulta rispettata la previsione sull'equilibrio di genere di cui all'art. 11, comma 4, del TUSP.

La peculiare economicità dell'organo amministrativo negli esercizi 2018 – 2019 deriva, come innanzi anticipato, dall'utilizzo delle facoltà prevista dall'articolo 11, comma 12, del TUSP, secondo cui "coloro che hanno un rapporto di lavoro con società a controllo pubblico e che sono al tempo stesso componenti degli organi di amministrazione della società con cui è instaurato il rapporto di lavoro, sono collocati in aspettativa non retribuita e con sospensione della loro iscrizione

ai competenti istituti di previdenza e assistenza, <u>salvo che rinuncino ai compensi dovuti a qualunque</u> titolo agli amministratori".

Alla luce della richiamata disposizione normativa, il direttore generale di ATAC, così come ogni altro dipendente della medesima società, può far parte dell'organo amministrativo conservando unicamente il trattamento economico derivante dal rapporto di lavoro subordinato.

L'istruttoria, anche per questa società a controllo pubblico, si è allora incentrata sulla verifica del rispetto del tetto retributivo di 240.000,00 euro lordi/anno introdotto, come innanzi evidenziato, dall'1.5.2014.

6.1. Trattamento economico onnicomprensivo del direttore generale.

Nel corso dell'esercizio esercizio 2017, ATAC ha modificato la figura del direttore generale assumendo in tale carica l'allora Presidente del CDA, con conseguente suo doppio incarico, consentito dall'art. 11, comma 12 del TUSP che prescrive, per questa ipotesi, la rinuncia al compenso di amministratore. Il prospetto seguente rappresenta quanto appena descritto:

ATAC S.P.A. - Trattamento omnicomprensivo corrisposto al Direttore Generale nell'esercizio 2017

Nominativo ⁽¹⁾	Periodo carica	Stipendio base	di cui: oneri fiscali e previdenziali (a carico dipendente)	di cui: contributi previdenziali (a carico azienda)	annintauniali	Premi di risultato (parte varibile) (2)	di matara	Trattamento omnicomprensivo
B.R.	dal 18/04/2017 al 02/08/2017)	56.557,00	13.968,21	15.775,58	507,42	0,00	0,00	56.557,0
P.S.	dal 02/10/2017 al 31/12/2017)	75.437,52	24.219,19	20.620,95	380,57	0,00	8.181,00	83.618,5
тот	ALE	131.994,52	38.187,40	36.396,53	887,99	0,00	8.181,00	140.175,5

Note:

Fonte: Roma Capitale, allegati a risposta istruttoria 11.1.2021

Per gli esercizi 2018 e 2019, con nota istruttoria del 16.11.2020 sono stati richiesti chiarimenti sul trattamento economico onnicomprensivo erogato in favore del menzionato DG, per verificarne la conformazione con il tetto retributivo di € 240.000,00 lordi/anno.

In proposito, i bilanci di esercizio 2018 e 2019 evidenziano i seguenti importi:

^{(1):} Specificare se il DG ha fatto parte dell'organo amministrativo

^{(2):} Al lordo degli oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali a carico azienda.

	41			Compensi ero	gati - Anno 2	018		Altre informazioni			
Soggetto	Carica ricoperta			Emolumento per amministratori lavoro subordinato Tota		Totale	Oneri	Benefici non monetari	Oneri su benefici non		
			la carica di Amministratore	esecutivi Parte fissa	Parte Parte fissa variabile		percepiti		(rimborsi spese)	monetari	
P.S.	Presidente C.d.A Direttore Generale	01/01/2018 31/12/2018	0	0	220.000	0	220.000	76.098	24.547	6.950	
C.S.	Consigliere di amministrazione	01/01/2018 31/12/2018	18.000	0	36.681	6,667	61.348	18.701	170	43	
A.S.	Consigliere di amministrazione	01/01/2018 31/12/2018	27.000	0	0	0	27.000	6.161	0	0	
Totale con	npensi Consiglio di Amministrazion	ne - Anno 2018	45.000	0	256.681	6.667	308.348	100.961	24.717	6.993	

Fonte: bilancio di esercizio 2018, nota integrativa

				Compensi ero		Altre informazioni				
Soggetto	Carica ricoperta	Durata della In 1 Competitor		rica Emolumento per amministratori lavoro subordinato 100		lavoro subordinato Tot		Oneri	Benefici non monetari	Oneri su benefici non
			Amministratore	esecutivi Parte		Parte variabile	compensi percepiti	Olleri	(rimborsi spese)	monetari
P.S.	Presidente C.d.A Direttore Generale	01/01/2019 31/12/2019	0	0	220.000	0	220.000	81.634	22.203	6.298
C.C.	Consigliere di amministrazione	01/01/2019 31/12/2019	0	0	110.000	40.000	150.000	49.121	1.008	349
A.S.	Consigliere di amministrazione	01/01/2019 31/12/2019	27.000	0	0	0	27.000	6.161	0	C
Totale con	npensi Consiglio di Amministrazio	ne - Anno 2019	27.000	0	330.000	40.000	397.000	136.916	23.211	6.647

Fonte: bilancio di esercizio 2019, nota integrativa

Con riscontro dell'11.1.2021 sono stati trasmessi i seguenti prospetti:

ATAC S.P.A. - Trattamento omnicomprensivo corrisposto al Direttore Generale nell'esercizio 2018

Nominativo ⁽¹⁾	Periodo carica	Stipendio base	di cui: oneri fiscali e previdenziali (a carico dipendente)	di cui: contributi previdenziali (a carico azienda)	i-ti-li	Premi di risultato (parte varibile) ⁽²⁾	di nafura	Trattamento omnicomprensivo
P.S.	dal 01/01/2018 al 31/12/2018)	296.098,00	112.559,08	74.819,26	1.278,74	0,00	31.497,00	327.595,00
тот	ALE	296.098,00	112.559,08	74.819,26	1.278,74	0,00	31.497,00	327.595,00

Note:

Fonte: dati ATAC S.p.a. - allegati nota Roma Capitale dell'11.1.2021

^{(1):} Specificare se il DG ha fatto parte dell'organo amministrativo

^{(2):} Al lordo degli oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali a carico azienda.

ATAC S.P.A. - Trattamento omnicomprensivo corrisposto al Direttore Generale nell'esercizio 2019

Nominativo ⁽¹⁾	Periodo carica	Stipendio base	di cui; oneri fiscali e previdenziali (a carico dipendente)	di cui: contributi previdenziali (a carico azienda)	accietamaiali	Premi di risultato (parte varibile) ⁽²⁾	dimetrus	Trattamento omnicomprensivo
P.S.	dal 01/01/2019 al 31/12/2019)	301.634,00	111.513,61	79.887,29	1.746,71	0,00	28.501,00	330.135,00
TOT	ALE	301.634,00	111.513,61	79.887,29	1.746,71	0,00	28.501,00	330.135,0

Fonte: dati ATAC S.p.a.

Nel corso dell'esercizio 2020, infine, è cessato il rapporto di lavoro con il D.G., come da seguente prospetto trasmesso dal Dipartimento partecipate di Roma Capitale:

ATAC S.P.A. - Spesa complessiva sostenuta nell'esercizio 2020 per l'ex D.G.

			Compensi per la	voro subordinato	Totale			Oneri carico	
Nominativo (1)	Carica ricoperta	Periodo carica	Parte fissa	Parte variabile	compensi percepiti	Oneri carico azienda	Benefici non monetari ⁽²⁾	azienda Benefici non monetari	
Omissis	Presidente del C.d.a Direttore Generale	dal 01/01/2020 all'08/06/2020	84.073,47	0,00	84.073,47	28.803,57	6.234,53	1.705,77	

Fonte: dati ATAC S.p.a. - allegati a risposta istruttoria 11.1.2021

Con successiva nota prot. n. 1336 del 3.3.2021, il Comune ha evidenziato che "gli importi esposti dalla Società ATAC S.p.a. nei prospetti tabellari concernenti il trattamento economico omnicomprensivo corrisposto al direttore generale negli anni 2017, 2018 e 2019 rappresentano il "costo azienda" comprendendo gli oneri fiscali e previdenziali a carico del dipendente ed i contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'azienda. Pertanto, l'importo onnicomprensivo erogato al Direttore generale, da comparare con il limite normativo stabilito ai sensi dell'art. 11. commi 6 e 7. del D.lgs. n. 175/2016 pari ad euro 240.000 annui, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, sulla base dei valori indicati nelle rispettive tabelle sopra riportate è determinato come segue:

Anno 2017

(...)

Anno 2018

^{(1):} Specificare se il DG ha fatto parte dell'organo amministrativo

^{(2):} Al lordo degli oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali a carico azienda.

^{(1):} non è stato pagato in qualità di Amministratore nel corso del 2020.

^{(1):} ha rinunciato al premio come da transazione.

^{(2):} Per rimborso spese vitto ed alloggio.

006.000.00
296.098,00 (+)
74.819,26(-)
1.278,74 (-)
220.000,00
31.497,00 (+)
6.950,00 (-)
24.547,00 (+)
244.547,00

Anno 2019

Stipendio base	
(al lordo degli oneri a carico azienda)	301.634,00 (+)
Contributi previdenziali a carico aziendali	79.887,29(-)
Contributi assistenziali a carico aziendali	1.746,71 (-)
(b) Stipendio base (al netto degli oneri a carico azienda)	220.000,00
Rimborsi spese di natura forfettaria (al lordo degli oneri a carico azienda)	28.501,00 (+)
Oneri a carico azienda	6.298,00 (-)
(b) Rimborsi spese di natura forfettaria (al netto degli oneri a carico azienda)	22.203,00 (+)
Importo Onnicomprensivo (a) + (b)	242.203,00

A seguito del monitoraggio eseguito sulle annualità 2017, 2018 e 2019 il Dipartimento Partecipate - Gruppo Roma Capitale rilevava il superamento del limite normativo ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D. Lgs. n. 175 del 19/08/2016 per i seguenti importi:

- Anno 2018<mark>: € 2.243,82 (c</mark>fr. nota RL 878/2020);
- Anno 2019: € 2.203,17 (cfr. nota RL 5177/2020).

Sul punto il Collegio Sindacale, con nota acquisita al prot. con n. RL/4053/2020, informava lo scrivente Dipartimento che "per l'anno 2018 e per l'anno 2019 detto limite

(240.009,00 n.d.r.) per ex D.G. è stato superato, a seguito del pagamento effettuato per le polizze Dirigenti dal Servizio Affari Generali, efferenti le componenti extra – professionali previste dal CCNL applicato, per i seguenti anni:

- Anno 2018: € 2.243,82;
- Anno 2019: € 2.203,17."

L'importo di \in 4.446,99 (\in 2.243,82 + \in 2.203,17), corrisposto a titolo controvalore per premi assicurativi per gli anni 2018 e 2019, veniva recuperato con atto transattivo sottoscritto in data 03.08.2020 con Omissis (cfr. RL 1099/2021).

Inoltre, a seguito di ulteriori richieste di chiarimenti, con nota prot. n. 30054 del 25/2/2021, acquisita in pari data al protocollo dipartimentale al prot. RL 1153, ATAC precisava che gli importi erogati a Omissis negli anni 2017, 2018 e 2019 furono erogati nel limite consentito di \in 240.000,00 (MEF) fornendo ulteriori delucidazioni in ordine all'importo di \in 2.303,68 erogato a titolo di rimborso spese di vitto e alloggio di competenza del mese di dicembre 2017, ma erogato nell'annualità 2018."

Così richiamato il procedimento contabile illustrato da ATAC S.p.a. per la determinazione del "trattamento economico onnicomprensivo" erogato, si rileva uno sforamento del tetto retributivo di € 4.547,00 nell'esercizio 2018 e di € 2.203,00 nell'esercizio 2019, pari a complessivi € 6.750,00.

Si deve tuttavia evidenziare che in sede di transazione del 3.8.2020, il DG ha restituito ad ATAC S.p.a. l'importo di € 4.446,99, con conseguente credito residuo pari a 2.303,01 euro.

Si evidenzia, per completezza di analisi, che il CCNL 30.12.2014 per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi, per come rinnovato con accordo del 30.7.2019, prevede un "trattamento minimo complessivo di garanzia", da assumere come parametro, <u>pari a</u> 69.000,00 euro.

6.1. "Consulenze e prestazioni professionali" relative alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale.

L'esame dei bilanci di esercizio 2017 – 2019 evidenzia un elevato numero di spese sostenute da ATAC S.p.a. per incarichi professionali conferiti in relazione alla procedura concordataria avviata nel 2017, per come appresso rappresentato:

13/07/23, 08:36 Upel News

Menu

Notizie

SOCIETÀ E SERVIZI PUBBLICI del 16-11-2017

Partecipate, il direttore generale può essere presidente del cda

Non sussiste una causa di inconferibilità o di incompatibilità nel cumulo degli incarichi di presidente del Cda e di direttore generale di una società in controllo pubblico, ferma restando la discrezionalità di quest'ultima in ordine al merito della scelta, tenuto conto degli eventuali profili di un conflitto di interesse.

Le società a controllo pubblico

Questa la motivazione alla base della <u>delibera n. 1005/2017 (http://www.upel.va.it/wp-content/uploads/Anac1005.pdf)</u>, con cui l'Autorità anticorruzione archivia una segnalazione relativa alla governance di Atac, la società di trasporto pubblico locale interamente partecipata da Roma Capitale e rientrante nella categoria degli enti di diritto privato in controllo pubblico ai sensi dell'articolo 1, lettera c) del Dlgs n. 39/2013.

Il principio è di notevole interesse per tutte le società a controllo pubblico anch'esse tenute, al pari delle pubbliche amministrazioni, al rispetto delle regole in materia di anticorruzione e trasparenza, la cui applicazione però non di rado si imbatte in zone d'ombra che puntualmente formano oggetto di quesiti formulati all'Autorità.

La vicenda

Il sindaco di Roma con ordinanza del 2 agosto 2017 ha nominato i componenti del Cda di Atac, che dopo qualche giorno si riunisce in seduta per attribuire poteri esecutivi al presidente e per nominarlo contestualmente direttore generale dell'azienda per una durata di 36 mesi.

La delibera di nomina viene motivata con il risparmio di spesa conseguibile dalla società con il doppio incarico in capo al medesimo soggetto, stante il fatto che il direttore generale rinuncia ai compensi di presidente delegato, in ottemperanza al divieto di cumulo prescritto dall'articolo 11 del Dlgs n. 175/2016.

Una volta ricevuto l'esposto, l'Authority dà avvio alla consueta istruttoria per acquisire informazioni dal responsabile anticorruzione della partecipata capitolina, e sulla base dei riscontri ottenuti valuta la questione in rapporto all'articolo 12 del Digs n. 39/2013, giungendo a ritenere che il relativo disposto non trovi applicazione alla circostanza de qua.

L'incompatibilità

Infatti, l'articolo 12 del decreto prende in considerazione le sole ipotesi di incompatibilità tra «incarichi dirigenziali interni e esterni» e «cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali», mentre nel caso in esame il direttore generale è

13/07/23, 08:36 Upel News

ricompreso nel novero degli «incarichi amministrativi di vertice», trattati in modo differente rispetto agli incarichi dirigenziali.

Al che l'Autorità non ravvisa ulteriori disposizioni del Dlgs n. 39/2013 da considerare al riguardo, e prosegue la disamina passando in rassegna alcuni precedenti, e, in particolare, l'orientamento Anac n. 61/2014 secondo cui non sussiste una causa di inconferibilità o di incompatibilità di cui al Dlgs n. 39/2013 nel caso di conferimento a un medesimo soggetto degli incarichi di presidente del Cda e di direttore generale di un ente di diritto privato in controllo pubblico, salvo gli eventuali profili di un potenziale conflitto di interessi.

Il conflitto d'interessi

Il tenore della pronuncia non appare convincente per il fatto che, nello schema logico descritto, la valutazione in ordine alla sussistenza o no di un potenziale conflitto d'interessi è sostanzialmente demandato allo stesso organo amministrativo titolare della scelta, con seri dubbi in ordine all'imparzialità e trasparenza del relativo processo decisionale.

In altre parole, potrebbe sorgere il sospetto che l'assunzione della carica di presidente del Cda diventi un trampolino di lancio per l'ingresso ai vertici nella macrostruttura aziendale, non certo con l'obiettivo di puntare a un risparmio della spesa pubblica, quanto in vista di un vantaggio personale.

A ciò si aggiunge che gli organi di vertice della partecipata – tra cui il direttore generale per certo rientra – non sembrano esclusi dai vincoli per il reclutamento del personale posti dall'articolo 19, comma 5, del Dlgs n. 175/2016, che fa obbligo alle società di stabilire con propri provvedimenti criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità.

Nel caso esaminato è fuor di dubbio che nessuna procedura comparativa è stata attivata per affidare l'incarico di direttore generale al presidente del Cda, con la conseguenza che la scelta del doppio incarico – ancorché non apertamente censurata dall'Anac – sembra foriera non già di risparmio, quanto piuttosto di una certa confusione di ruoli.

Fonte: Il Sole 24 Ore del 15/11/2017

Autore: Michele Nico